



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29/01/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVO CANONE PATRIMONIALE AREE MERCATO

L'anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di Gennaio alle ore 17:15 in prima convocazione, SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA	
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE .	
Tricase, li 25/01/2021	Il Responsabile del Servizio DOTT. D'AVERSA COSIMO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere FAVOREVOLE .	
Tricase, li 25/01/2021	Il Responsabile del Servizio DOTT.SSA TASCO DONATELLA

COGNOME E NOME	PRESENTE
DE DONNO ANTONIO	SI
BAGLIVO ANTONIO LUIGI	--
CARBONE DONATO	SI
CARITA' GIOVANNI	SI
CAZZATO IPPAZIO	SI
CIARDO ARMANDO COSIMO	SI
DELL'ABATE GIORGIO	SI
ELIA GIACOMO	SI
ERRICO GIANLUCA LEONE	SI
LONGO FRANCESCA	SI
MARTELLA ROCCO	SI
MINONNE FRANCESCO	SI
PELUSO GIUSEPPE GIORGIO	SI
RUBERTO ANNA	SI
ZOCCO CARMINE	SI
ZOCCO ROSANNA	SI
ZOCCO VITO	SI

Presenti n° 16 Assenti n° 1

Partecipa il Vice Segretario Generale DOTT.SSA PANICO MARIA ROSARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ZOCCO ROSANNA, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Non ci sono interventi per cui il Presidente passa alla votazione che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 16
favorevoli all'unanimità;

Il Presidente propone per l'immediata esecutività:

Presenti e votanti: n. 16;
favorevoli all'unanimità;

Il Presidente chiede la sospensione dei lavori per conferire con i Capigruppo e la Dott.ssa Panico;

Si vota per la sospensione:

Presenti e votanti: n. 16;
favorevoli all'unanimità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con

delibera di C.S. n.82 del 05.04.2012 di modifica del regolamento Cosap approvato con delibera di C.C. n.06/99;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, APPROVATO DALLA COMMISSIONE CONSIGLIARE REGOLAMENTI IN DATA 23 GENNAIO 2021, che si compone di 27 articoli che sviluppano

- il nuovo canone sulla base dell'articolazione territoriale prevista per il canone unico di occupazione;
- la possibilità per la giunta comunale di definire specifiche tariffe nel rispetto dei limiti di legge;
- la procedura amministrativa relativa alle concessione degli stalli per il commercio su area pubblica a posto fisso;
- definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei*

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento
- il decreto ministeriale del 13 gennaio che proroga per *l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31marzo 2021”.*
- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione

VISTO il parere favorevole, espresso in data 25.01.2021 dal Responsabile del Servizio tributi dott. Cosimo D’Aversa, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 25.01.2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Donatella Tasco, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 837-845 , composto di n. 27 Articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to ZOCCO ROSANNA

Il Vice Segretario Generale
F.to DOTT.SSA PANICO MARIA ROSARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.

Tricase, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Tricase, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DEMANIALI ED INDISPONIBILI DESTINATI A MERCATI.

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del _____.

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzate anche in strutture attrezzate.

ART. 2 Definizioni

Ai fini della presente regolamento si intendono per:

- a) aree pubbliche: le strade, le piazze, le pertinenze delle stesse destinate a mercato all'aperto;
- b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio attrezzate o meno;
- c) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) concessione di posteggio: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato;
- e) mercato: l'area pubblica composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

ART. 3 – Classificazione del Comune

1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31.12.2019 pari a 17.410 abitanti.

ART. 4 - Presupposto del canone

- a) Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, dei posteggi dei mercati riconosciuti e disciplinati dal Documento Strategico del Commercio di cui alla delibera di C.S. n. 77 del 04.09.2020 e successive modifiche.
- b) Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della legge n. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma

842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

c) Il canone è dovuto al Comune in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione.

Art. 5 Determinazione delle Tariffe

Il canone di cui all'art. 4 è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Le tariffe base di cui al comma 842 della L. n. 160/2019, attuali e così come eventualmente verranno modificate con ulteriori interventi legislativi, vanno frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 (trenta) per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

ART.6 - Soggetti passivi

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 7 – Le tariffe competenza adozione

La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 8 – Tariffe base

Ai sensi del comma 841 della L. n. 160/2019, la tariffa standard annua, modificabile ai sensi del precedente articolo 5 , in base alla quale si applica il canone nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
--	------------

Ai sensi del comma 842 della L. n. 160/2019, la tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del precedente articolo 5, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
--	-----------

ART. 9 - Determinazione della misura di tariffa base del canone

1) Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa.

2) Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dei concessionari degli stalli:

SETTORE MERCEOLOGICO	ZONA I COEFFICIENTE	ZONA II COEFFICIENTE
Commercio alimentari e misto	1,5	1
Commercio non alimentare	1,5	1
Produttori agricoli per vendita propri prodotti	0,8	0,7
Artigiani per vendita propri prodotti	0,8	0,7

ART. 10 – Esenzioni dal canone

a) Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

ART. 11 – Versamento del canone

Il versamento del canone è effettuato, all'ente o al concessionario, sempre comunque su C.C. bancario o postale intestato direttamente all'Ente, per semestri anticipati, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, per le occupazione permanenti ed all'atto del rilascio dell'autorizzazione per quelle temporanee.

ART. 12 – Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a venti euro, al netto degli interessi maturati.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 13 - Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
- 2) Si applicano le procedure del Regolamento generale sulle Entrate del Comune.

ART. 14 - Funzionario responsabile

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
- 3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

ART. 15 – Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 16 – Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

ART. 17 – Suddivisione del territorio in zone

- 1) Il territorio del Comune è suddiviso in due zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, così definite:

Zona I° Capoluogo; zona II° Frazioni di Lucugnano e Depressa, Tricase Porto, Tricase Marina Serra e tutto ciò che ricade al di fuori dei perimetri urbani;

- 2) Per le occupazioni ricadenti nella zona n. I°, la tariffa applicata nella misura intera del 100%, per le occupazioni ricadenti nella zona n. II° si applicano le tariffe di canone nella misura del 70% ;

ART. 18 - Domanda di concessione

Le domande di concessione degli stalli previsti nelle aree mercatali e nelle cosiddette aree fuori mercato (aree con un massimo di quattro stalli) vanno inoltrate, solo a seguito di pubblicazione di bando regionale, secondo le indicazioni e prescrizione dallo stesso previste.

ART. 19 - Obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

- 2) È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 3) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 20 – Durata e rinnovo della concessione

La concessione permanente di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per una durata massima di anni dodici.

ART. 21 - Decadenza della concessione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dall'articolo 48.

ART. 22 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
- 4) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

ART. 23 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
- 2) Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART.24 - Sanzioni e penalità

- 1) Per le occupazioni realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

TITOLO III– NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25 - Norme transitorie

- 1) La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
- 2) Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti.

ART. 26 - Norme finali

- 1) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 2) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ART. 27 - Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.